

## Riduzioni contributive per contratti di solidarietà: i chiarimenti del Ministero

di Carlo Cavalleri e Isabella De Vecchis – consulenti del lavoro

Con [circolare n.25 del 12 ottobre 2015](#) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dà attuazione al [decreto interministeriale n.17981 del 14 settembre 2015](#), emanando le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli artt.1 e 2, D.L. n.726/84, convertito, con modificazioni, dalla L. n.863/84.

### Ambito di applicazione

La riduzione contributiva si applica alle imprese che, al 15 settembre 2015, abbiano in corso o stipulino successivamente contratti di solidarietà ai sensi della L. n.863/84 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività o un piano di investimento col fine di superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

### Modalità di applicazione

La riduzione contributiva è riconosciuta, secondo quanto specificato dalla circolare, per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l'intera durata del contratto di solidarietà. Tuttavia, anche se la domanda deve avere ad oggetto lo sgravio per l'intero periodo di solidarietà previsto nell'accordo, il relativo provvedimento di concessione viene emesso per un massimo di 12 mesi.

Lo sgravio è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. La concessione dello sgravio non può tuttavia superare il limite massimo di ventiquattro mesi relativo all'unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.

Al superamento del limite di spesa in base alle domande pervenute, queste andranno ammesse con riserva. Il raggiungimento di tale limite verrà comunicato nella pagina *internet* [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) (Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà – Tipo A). Attenzione perché a far data dal giorno di tale pubblicazione il Ministero non provvederà più all'emanazione, con riferimento a tale motivo, di singoli provvedimenti di diniego.

Viene inoltre precisato che l'efficacia del D.L. n.17981/15 e della circolare n.25/15 sono subordinate alla disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario 2016 e alle risorse stanziare.

Pertanto, le istanze presentate negli anni 2014-2015

che non abbiano ottenuto riscontro positivo per esaurimento dei Fondi perderanno definitivamente validità.

### Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda di riduzione contributiva deve essere presentata in bollo alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli incentivi all'occupazione, attraverso la modulistica presente sul sito del Ministero.

Nell'oggetto della *mail* deve essere riportato: Domanda di sgravio contributivo CDS per l'azienda \_\_\_\_ (denominazione aziendale) e la *mail* dovrà contenere i seguenti *file*:

- il *file* "Modello-Domanda-Decontribuzione-CDS", debitamente compilato, rinominato con "Domanda", il carattere \_ (*underscore*), la matricola Inps (10 caratteri alfanumerici);
- la copia del contratto di solidarietà, denominato "CDS", il carattere \_ (*underscore*), la matricola Inps (10 caratteri alfanumerici);
- i *file* "Modello-elenco-lavoratori-decontribuzione-CDS", debitamente compilato, rinominato con "Elenco", il carattere \_ (*underscore*), la matricola Inps (come sopra), il carattere \_ (*underscore*), la decorrenza della domanda.

Tutti i *file* inviati devono essere a firma digitale. Nella domanda dovranno essere altresì indicati il codice pratica relativo all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentato attraverso la procedura di Cigs *on line*, e la relazione illustrativa, corredata da adeguata documentazione, volta a individuare gli strumenti idonei a realizzare un miglioramento della produttività ovvero il piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

La domanda dovrà essere contestualmente inoltrata telematicamente anche all'Inps e alla Direzione Ter-

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

ritoriale del Lavoro del luogo ove è situata la sede legale dell'azienda. Gli indirizzi Pec a cui inviare la domanda sono i seguenti:

- per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: [Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it](mailto:Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it);
- per l'Inps: [SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it](mailto:SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it);
- per l'Inpgi, in caso di lavoratori interessati a tale gestione previdenziale: [contributi@inpgi.legal-mail.it](mailto:contributi@inpgi.legal-mail.it).

Le domande vanno presentate entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere alla data di pubblicazione della circolare in commento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sul sito è inoltre specificato che le domande pervenute in data anteriore al 12 ottobre 2015 non saranno prese in considerazione.

Le istanze verranno istruite conformemente all'ordine cronologico di presentazione. In caso di irregolarità da sanare nella presentazione della domanda – come per esempio in caso di domande incomplete e/o carenti della necessaria documentazione di supporto – la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali sarà quella della data di ac-

quisizione della documentazione richiesta in sede di regolarizzazione.

## Inammissibilità delle domande

Le domande saranno considerate inammissibili in caso di inosservanza del termine perentorio previsto per la presentazione dell'istanza; in caso di riduzione oraria inferiore al 20% e nel caso in cui l'azienda abbia già beneficiato per la stessa unità produttiva del limite massimo di ventiquattro mesi di riduzione contributiva.

## Provvedimenti del Ministero del Lavoro e accertamenti ispettivi

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli incentivi all'occupazione adotterà il provvedimento di concessione o diniego del beneficio contributivo entro i 120 giorni successivi alla comunicazione, da parte dell'Inps, della quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo, dandone poi comunicazione allo stesso Ente.

Le Direzioni Territoriali del Lavoro, successivamente ai primi nove mesi dall'inizio della riduzione concordata dell'orario di lavoro, verificheranno l'idoneità dei presupposti per l'accesso allo sgravio contributivo, trasmettendo l'esito dei propri accertamenti alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli incentivi all'occupazione.

 **Euroconference**  
Editoria

## LA NUOVA RIVISTA EUROCONFERENCE



# IVA IN PRATICA

*Rivista a invio mensile*

**Direzione scientifica: Marco Peirolò**

SCOPRI DI PIÙ

ABBONATI ORA